

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE di SARCA CATERING Srl

Il presente modello di organizzazione è stato redatto
dallo Studio-231 dell'Avv. Attilio Franchi & C.
corrente in Brescia, contrada Santa Croce 13.
Tel. 030 44311 - Fax: 030 49208
E Mail: info@Studio-231.it

Indice generale

Parte generale.....	11
1. Il decreto legislativo n.231/2001.....	12
2. Adozione del modello da parte di SARCA CATERING.....	14
3. Struttura del modello.....	15
3. Struttura del modello.....	15
4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo.....	21
5. L'Organismo di Vigilanza.....	22
5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza.....	22
5.1.1 Autonomia e indipendenza	22
5.1.2 Professionalità.....	23
5.1.3 Continuità di azione.....	23
5.1.4 Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità.....	23
5.2. Nomina, durata e revoca.....	23
5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	24
5.3.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.....	24
5.3.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.....	25
5.3.3 Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.....	25
5.3.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	25
5.3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	26
5.4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing.....	26
5.4.1. Premessa:.....	26
5.4.2. Perimetro oggettivo: contenuto delle segnalazioni.....	26
5.4.3. Perimetro soggettivo: soggetti tenuti ed effettuare le segnalazioni.....	27
5.4.4. Nomina dell'OdV come responsabile dei sistemi interni di segnalazione e dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.....	27
5.4.5. Modalità di segnalazione.....	27
5.4.5.1. Segnalazione Ordinaria Scritta.....	28
5.4.5.2. Segnalazione Telematica Secretata.....	28
5.4.6. Contenuto della segnalazione.....	28
5.4.7. Procedure dell'OdV a seguito della segnalazione.....	29
5.4.7.1. Casi di infondatezza o di irrilevanza della segnalazione.....	29
5.4.7.2. Caso di fondatezza e di rilevanza della segnalazione.....	29
5.4.8. Provvedimenti disciplinari.....	29
5.4.9. Forme di tutela del segnalante.....	30
5.4.10. Tutela dell'anonimato.....	30
5.4.11. Divieto di discriminazione.....	30
5.4.12. Responsabilità del segnalante.....	31
5.4.13. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	31
5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali.....	31
6. Il sistema disciplinare.....	32
6.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati.....	33
6.2. Misure nei confronti dei dirigenti.....	34
6.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei Revisori dei Conti	35
6.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni.....	35
7. Formazione e diffusione del modello.....	35
7.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali.....	36
7.2 Comunicazione ai membri dell'Organo di Vigilanza.....	36
7.3 Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società.....	36

7.4 Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle are.....	37
7.5 Altre forme di comunicazione nei confronti del personale	37
7.6 Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners.....	37
8. Il sistema delle verifiche.....	37
Parte Speciale.....	39
Premessa:.....	40
I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati.....	40
Analisi generale dei rischi.....	41
Analisi specifica dei rischi e struttura organizzativa	42
1. Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione.....	52
1.1 Descrizione dei reati.....	52
1.2 Indebita percezione e utilizzo di erogazioni pubbliche, anche mediante truffa.....	53
1.2.1 I reati finalizzati alla percezione dei finanziamenti.....	53
1.2.1.1 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.).....	53
1.2.1.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.).....	54
1.2.2 Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.).....	54
1.3 Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico.....	55
1.4 Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico.....	55
1.5 Concussione.....	56
1.6 Corruzione.....	57
1.6.1 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corrotti.....	59
1.6.1.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p.).....	59
1.6.1.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319 bis c.p.).....	60
1.6.1.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.).....	60
1.6.2 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corruttori.....	60
1.6.2.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p. e 321 c.p.).....	60
1.6.2.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis e 321 c.p.).....	61
1.6.2.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.).....	61
1.6.3 I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere.....	62
1.6.3.1 Istigazione alla corruzione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (322 c.p., comma 1)	62
1.6.3.2 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2).....	62
1.6.4 I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto.....	62
1.6.4.1 Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3)	62
1.6.4.2 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4)	63
1.6.4.3 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).....	63
1.7 Mappatura delle aree a rischio	63
1.8 Procedure Correlate.....	65
1.9 Protocolli.....	66
1.10 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	69
2. Articolo 25 bis Dlgs 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.....	70
2.1 Descrizione dei reati.....	70
2.1.1 Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.).....	70
2.1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.).....	70
2.1.3 Spendita di valori di bollo ricevuti in buona fede (459 c.p.).....	71
2.1.4 Falsificazione, spendita di valori di bollo contraffatti (459 c.p.).....	71
2.1.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale).....	71
2.1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.).....	72

2.1.7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.).....	72
2.1.8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.).....	72
2.1.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni(473 c.p.).....	73
2.1.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).....	73
2.2	Mappatura delle aree a rischio	74
2.3	Protocolli.....	75
2.4	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	75
3.	Articolo 25-ter Dlgs 231/2001 – Reati societari.....	77
3.1	Descrizione dei reati.....	77
3.1.1	False comunicazioni sociali.....	78
3.1.2	Falso in prospetto.....	79
3.1.3	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.....	80
3.1.4	Impedito controllo.....	80
3.1.5	Indebita restituzione dei conferimenti.....	81
3.1.6	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.....	81
3.1.7	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.....	82
3.1.8	Operazioni in pregiudizio dei creditori.....	82
3.1.9	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.....	82
3.1.10	Formazione fittizia del capitale.....	83
3.1.11	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.....	83
3.1.12	Illecita influenza sull'assemblea.....	84
3.1.13	Aggiotaggio.....	84
3.1.14	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.....	85
3.1.15	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	86
3.1.16	Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 Bisnc.c.).....	86
3.2	Mappatura delle aree a rischio	87
3.3	Protocolli.....	88
3.4	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	93
4	Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	95
4.1	Descrizione dei reati.....	95
4.2	Delitti previsti dal codice penale	95
4.3	Delitti previsti dalle leggi speciali.....	97
4.4	Violazione della Convenzione internazionale di New York.....	97
4.5	Osservazioni generali.....	98
4.6	Mappatura delle aree a rischio.....	99
4.7	Protocolli.....	100
4.8	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	101
5.	Articolo 25-quaterl Dlgs 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	103
5.1	Descrizione dei reati.....	103
6	Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale.....	104
6.1	Descrizione dei reati.....	104
6.1.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.....	104
6.1.2	Prostituzione minorile.....	105
6.1.3	Pornografia minorile.....	105
6.1.4	Detenzione di materiale pornografico.....	106
6.1.5	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.....	107
6.1.6	Tratta di persone.....	107
6.1.7	Acquisto e alienazione di schiavi.....	108
6.1.8	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).....	108
6.1.9	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis. c.p.).....	109

6.2	Mappatura delle aree a rischio.....	109
6.3	Protocolli.....	110
6.4	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	112
7	Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001 – Abusi di mercato.....	113
7.1	Premessa:.....	113
7.2	Il doppio binario: approfondimenti.....	113
7.3	Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis Dlgs 58/1998).....	115
7.4	Manipolazione del mercato (185 e 187-ter Dlgs 58/1998).....	117
7.5	Mappatura delle aree a rischio.....	118
7.6	Potocolli.....	119
7.7	Comportamenti sempre vietati.....	120
7.8	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	126
8.	Articolo 25-septies Dlgs 231/2001 – Infortuni sul lavoro.....	127
8.1	Premessa.....	127
8.2	Gravi lesioni personali colpose.....	128
8.3.1	Omicidio colposo conseguente a omessa valutazione dei rischi.....	128
8.3.2	Omicidio colposo conseguente a omessa valutazione dei rischi.....	129
8.4	I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa.....	129
8.4.1.	Descrizione dell'attività lavorativa:.....	130
8.4.2	Rischi infortunistici e sanitari.....	131
8.5	La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	131
8.5.1	Il Datore di Lavoro.....	131
8.5.2	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	132
8.5.3	Medici Competenti.....	132
8.5.4	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.....	132
8.5.5	Addetto al Primo Soccorso.....	132
8.5.6	Organismo di Vigilanza ex Dl:gs 231/2001.....	132
8.5.7	Lavoratori.....	133
8.5.8	Terzi Destinatari.....	133
8.5.9	Servizio di Consulenza Esterna.....	133
8.6	Protocolli e norme di comportamento di riferimento per la Società'.....	133
8.7	Protocolli e norme di comportamento per i Destinatari.....	135
8.7.1	I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro.....	135
8.7.2	I doveri ed i compiti del SPP.....	137
8.7.3	I doveri ed i compiti degli APS e degli API.....	138
8.7.4	I doveri ed i compiti dei RLS.....	138
8.7.5	I doveri ed i compiti del Medico Competente.....	139
8.7.6	I doveri ed i compiti dei Lavoratori.....	140
8.7.7	I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari.....	141
8.7.7.1	I doveri ed i compiti degli Appaltatori.....	141
8.7.7.2	I doveri ed i compiti dei Fornitori.....	141
8.7.7.3	I doveri ed i compiti dei Progettisti.....	141
8.7.7.4	I doveri ed i compiti degli Installatori.....	142
8.8	Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	142
8.9	I principi informativi delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro	143
9.	Articolo 25 octies Dlgs 231/2007 – Ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio.....	149
9.1	Premessa.....	149
9.2	Ricettazione (648 c.p.).....	149
9.3	Riciclaggio (648-bis c.p.).....	150
9.4	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.).....	151
9.5	Autroreciclaggio (648-ter-1 c.p.).....	152
9.5	Le conseguenze dei reati societari e tributari.....	152
9.6.1	La confisca dei beni.....	152

9.7	Mappatura delle aree a rischio.....	153
9.8	Protocolli.....	154
9.9	Il Decreto Legislativo 231 del 16.11.2007.....	155
9.10	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	155
10	Articolo 24 bis Dlgs 231/01-I Reati Informatici.....	157
10.1	Premessa.....	157
10.2	Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.).....	157
10.4	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.).....	158
10.5	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.).....	159
10.6	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.).....	159
10.7	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.).....	160
10.8	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.).....	160
10.9	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.).....	161
10.10	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.).....	161
10.11	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.).....	161
10.12	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.).....	162
10.13	Frode informatica con sostituzione di identità digitale (640-ter c.p.).....	162
10.14	Indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 55 comma 9 D.Lgs 231/2007).....	163
10.19	Mappatura delle aree a rischio.....	163
10.20	Principi specifici di comportamento nell'uso dei sistemi informatici aziendali.....	165
10.21	Protocolli Specifici.....	166
10.22	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	172
11.	Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata.....	173
11.1	Descrizione dei reati.....	173
11.1.1	Associazione per delinquere (Art. 416,sesto comma, c.p.).....	173
11.1.2	Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.).....	173
11.1.3	Fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).....	173
11.2.	Mappatura delle aree a rischio.....	173
11.3.	Protocolli.....	174
11.4	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	176
12.	Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio.....	177
12.1	Descrizione dei reati.....	177
12.1.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio. (513 c.p.).....	177
12.1.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza(513 -bis c.p.).....	177
12.1.3	Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.).....	177
12.1.4	Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.).....	177
12.1.5	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (516 c.p.).....	178
12.1.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.).....	178
12.1.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.).....	178
12.1.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.).....	178
12.2	Mappatura delle aree a rischio.....	178
12.3	Protocolli.....	179
12.4	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	181
13.	Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore...	182
13.1	Descrizione dei reati.....	182

13.1.1 art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633.	182
13.1.2 art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633.....	182
13.1.3 art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633.....	183
13.1.4 art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633.....	184
13.1.5 art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633.....	185
13.2 Mappatura delle aree a rischio	185
13.3 Protocolli.....	186
13.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	188
14. Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	189
14.1 Descrizione del reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 – bis c.p.).....	189
14.2 Mappatura delle aree a rischio	189
14.3 Principi generali di comportamento e di attuazione	190
14.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	190
15. Articolo 25 undecies Dlgs 231/2001 – Reati ambientali.....	191
15.1 PREMESSA.....	191
15.2 Descrizione dei reati.....	192
15.2.1 Reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione.....	192
15.2.1.1 Articolo 727-bis codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.....	192
15.2.1.2 Articolo 733-bis codice penale - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	192
15.2.1.3 Articolo 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie protette.....	193
15.2.1.4 Articolo 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Detenzione animali pericolosi.....	193
15.2.2 Reati di inquinamento del suolo e idrico	193
15.2.2.1 Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (inquinamento del suolo e delle acque).....	193
15.2.2.2 Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarico acque industriali contenenti sostanze pericolose).....	194
15.2.3 Reati attinenti ai rifiuti.....	194
15.2.3.1 Articolo 256 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.....	194
15.2.3.2 Articolo 256 comma 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di discarica non autorizzata.....	194
15.2.3.3 Articolo 256 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Omessa osservanza di prescrizioni nella gestione di una discarica	195
15.2.3.4 Articolo 256 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Miscelazione di rifiuti non consentita.....	195
15.2.3.5 Articolo 256 comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – rifiuti pericolosi sanitari.....	195
15.2.3.6 Articolo 258 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (falso in certificato di analisi dei rifiuti).....	195
15.2.3.7 Articolo 259 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti	196
15.2.3.8 Articolo 260 commi 1 e 2 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).....	196
15.2.3.9 Articolo 260-bis comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).....	196
15.2.3.10 Articolo 260-bis commi 7 e 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).....	197
15.2.4 REATI ATTINENTI ALLA BONIFICA DI SITI INQUINATI.....	197

15.2.4.1 Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti.....	197
15.2.5 REATI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO.....	197
15.2.5.1 Articolo 279 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Emissioni nell'aria).....	197
15.2.5.2 Articolo 3 comma 6 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 -Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)....	198
15.2.6 INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI.....	198
15.2.6.1 Articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.....	198
15.2.7 REATI CONTRO L'AMBIENTE.....	198
15.2.7.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).....	198
15.2.7.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).....	199
15.2.7.3 Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452- quinquies c.p.).....	199
15.2.7.4 Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.).....	199
15.2 Mappatura delle aree a rischio	200
15.3.1 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione.....	200
15.3.2 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento idrico e principi procedurali specifici.....	201
15.3.3 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati riguardanti i rifiuti e principi procedurali specifici.....	202
15.3.4 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di bonifica dei siti inquinati.....	203
.....	204
15.3.5 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento atmosferico;.....	204
.....	204
15.3.6 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento provocato da navi.....	204
15.3.7 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali.....	205
15.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	205
15.4.1 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei Reati di inquinamento idrico:.....	205
.....	205
15.4.2 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei Reati attinenti ai rifiuti.....	206
16. Articolo 25 duodecies Dlgs 231/2001 – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	207
16.1 PREMESSA.....	207
16.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis del d.lgs. n. 286/98).....	207
16.3 Mappatura delle aree a rischio.....	207
16.4 Protocolli.....	208
16.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	208
17. Articolo 25 terdecies Dlgs 231/2001 – Reato di razzismo e xenofobia.....	210
17.1 PREMESSA.....	210
17.2 Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654).....	210
17.3 Mappatura delle aree a rischio.....	211
17.4 Principi generali di comportamento e di attuazione	212
17.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	212
18. TAVOLE RIEPILOGATIVE.....	213
18.1 Mappatura Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	213
18.2 Mappatura Articolo 25 bis Dlgs 231/2001 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.....	214
18.3 Mappatura Articolo 25-ter Dlgs 231/2001 Reati societari.....	216

18.4 Mappatura Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	217
18.5 Mappatura Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	218
18.6 Mappatura Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001 Delitti contro la personalità individuale	218
18.7 Mappatura Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001 Abusi di mercato.....	219
18.8 Mappatura Articolo 25-septies Dlgs 231/2001 Infortuni sul lavoro.....	220
18.9 Mappatura Articolo 25-octies Dlgs 231/2001 Ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio	220
18.10 Mappatura Articolo 24-bis Dlgs 231/2001 Reati Informatici.....	221
18.11 Mappatura Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata.....	223
18.12 Mappatura Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio	224
18.13. Mappatura Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	225
18.14. Mappatura Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	225
18.15. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione.....	226
18.16. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento idrico.....	226
18.17. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati riguardanti i rifiuti.....	227
18.18. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di bonifica dei siti inquinati ..	228
18.19. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento atmosferico;	228
18.20. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento provocato da navi.....	229
18.21. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali.....	229
18.22. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	231
18.23. Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654).....	231
(Allegato n.1) - Modello per la segnalazione delle violazioni.....	232

Modello organizzativo adottato da ***SARCA CATERING***

Parte generale

1. Il decreto legislativo n.231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito **Decreto**), dal titolo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito **enti**).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti *in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tale responsabilità, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a coinvolgere, nella punizione dei reati, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: l'ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha cioè delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività dell'ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei soggetti ad esse subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti **in posizione apicale** l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta *mappatura delle aree a rischio*)
 - 2) prevedere specifici protocolli (*procedure*) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire
 - 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
 - 4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
 - 5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (*Organismo di Vigilanza*, di seguito **OdV**). Negli enti di piccole dimensioni non è obbligatorio individuare tale organismo, in quanto la norma ammette che il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti **subordinati**, l'articolo 7 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente *se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che può formulare osservazioni, sulla idoneità dei modelli proposti a prevenire i reati. Dopo trenta

giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, da parte del Ministero, senza che questo abbia provveduto a formulare osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

2. Adozione del modello da parte di SARCA CATERING

SARCA CATERING Srl (di seguito l'Ente o **SARCA CATERING**), svolge l'attività di erogazione di prodotti e/o servizi erogati, che possono essere così riassunti:

- Produzione pasti: preparazione, trasporto e distribuzione di derrate alimentari, semilavorati e pasti preparati secondo tutte le possibili tecnologie (legame fresco-caldo, refrigerato, surgelato ecc) nella tipologia di pasti da consumare senza cottura, pasti cotti da consumare freddi, pasti cotti da consumare caldi, dolci, bevande e generi di conforto.
- Progettazione, sviluppo e gestione di sistemi di ristorazione collettiva: sia di proprietà che in conto terzi, destinati a seguenti segmenti di mercato quali scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ospedali, case di riposo, case di cura e ristorazione sanitaria in genere, aziende private, istituzioni pubbliche, forze armate e organismi di pubblica sicurezza, banqueting.
- Progettazione, sviluppo e gestione di sistemi di ristorazione commerciale: di tipo self-service, ristoranti, snack-bar, pizzerie, buoni pasto e ogni altra tipologia, sia di proprietà che in conto terzi.
- Attività commerciali: commercio e distribuzione di generi alimentari, prodotti e attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette.
- Attività accessorie: nelle prestazioni di servizi di ristorazione (manutenzioni ecc).
- Attività affidate in outsourcing: che possono avere effetti sulla QSA di prodotti e/o servizi erogati.

SARCA CATERING, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di SARCA CATERING, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

A tale riguardo, SARCA CATERING sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui SARCA CATERING fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui SARCA CATERING intende attenersi, nell'espletamento della propria missione aziendale.

Il presente modello è stato approvato dal Cda della società del 14 luglio 2014.

Parte integrante del modello è il Codice di Comportamento Etico, adottati dalla società nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente (SGIQSA), pur presentando il modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico e Manuale Integrato per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente (SGIQSA).

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico, il Codice di Condotta dei Fornitori e la certificazione internazionale SA8000 rappresentano strumenti adottati in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale, che SARCA CATERING riconosce come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da SARCA CATERING incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con SARCA CATERING a vario titolo (ad esempio, i fornitori);
- il modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio di SARCA CATERING, possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Il modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, e della relativa relazione governativa di accompagnamento, le linee guida elaborate da Confindustria e degli orientamenti giurisprudenziali.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è affidato ad un organismo di SARCA CATERING dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che assume quindi il ruolo di Organismo di Vigilanza.

3. Struttura del modello

3. Struttura del modello

Il presente modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella **parte generale** vengono illustrate le componenti organizzative del modello volta ad evitare il compimento da parte dei dipendenti e collaboratori di SARCA CATERING Srl delle fattispecie di reato sanzionate dal D.Lgs 231/2001, con particolare riferimento:

- a) alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte delle persone di SARCA CATERING Srl ;

- b) alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- c) alla diffusione del modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale;
- d) alle protezioni da ritorsioni dei soggetti che effettuano segnalazioni (c.d.whistleblowing);
- e) al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

La **parte speciale** contiene, raggruppati per categorie omogenee, la descrizione di tutte le tipologie di reati sanzionati dal D.Lgs 231/2001 e l'indicazione, per ogni singolo reato, delle sanzioni pecuniarie ed interdittive comminate dalla legge a carico degli enti.

In particolare le fattispecie di reati contemplati dal presente modello sono le seguenti:

Parte speciale 1. Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione:

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640-ter c.p.)
- Concussione (317 c.p.)
- Corruzione (318 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (318 e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p. e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis e 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.)
- I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere
- Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 1)
- Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2)
- I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto
- Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3)
- Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Parte speciale 2. - Reati previsti dall'articolo 25 – bis del Decreto – *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:*

- Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.)
- Spendita di valori di bollo ricevuti in buona fede (459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni(473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

Parte speciale 3. - Reati previsti dall'articolo 25 – ter del Decreto – *Reati societari*:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF, art. 2623 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174-bis TUF)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- induzione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Parte speciale 4.- Reati previsti dall'articolo 25 – quater del Decreto – *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

Parte speciale 5. - Reati previsti dall'articolo 25- quater 1 del Decreto – *D- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

Parte speciale 6. - Reati previsti dall'articolo 25 quinquies del Decreto – *Delitti contro la personalità individuale:*

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis).

Parte speciale 7. - Reati previsti dall'articolo 25 – sexies del Decreto – *Abusi di mercato:*

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-bis del TUF)
- Manipolazione del mercato (Art. 187-ter del TUF).

Parte speciale 8. - Reati previsti dall'articolo 25 – septies del Decreto – *Violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

- Omicidio colposo (Art. 589 Cod. Penale)
- Lesioni personali colpose (Art. 590 Cod. Penale).

Parte speciale 9.- Reati previsti dall'articolo 25 – octies del Decreto – *Violazione delle norme sull'antiriciclaggio:*

- Ricettazione (articolo 648 c.p.)
- Riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.).

Parte speciale 10.- Reati previsti dall'articolo 24 – bis del Decreto – *Reati informatici:*

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.);
- Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale (490 bis c.p.);

- Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione o acquisizione (all'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.);

Parte speciale 11.- Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – *Delitti contro l'industria e il commercio*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio. (513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza(513 -bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)

Parte speciale 12.- Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

- art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633

Parte speciale 13.- Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 – bis c.p.).

Parte speciale 14. Reati Ambientali

- Articolo 727-bis CP - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Articolo 733-bis CP - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Articolo 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie protette
- Articolo 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Detenzione animali pericolosi;
- Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarico acque industriali contenenti sostanze pericolose);
- Articolo 256 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Articolo 256 comma 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di discarica non autorizzata
- Articolo 256 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Omessa osservanza di prescrizioni nella gestione di una discarica
- Articolo 256 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Miscelazione di rifiuti non consentita
- Articolo 256 comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – rifiuti pericolosi sanitari
- Articolo 258 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (falso in certificato di analisi dei rifiuti)
- Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti
- Articolo 260 commi 1 e 2 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- Articolo 260-bis comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
- Articolo 260-bis commi 7 e 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti;
- Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti;
- Articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi;

Parte speciale 15. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- art. 22 comma 12-bis del d.lgs. n. 286/98;

La parte speciale del Modello di organizzazione contiene, al termine della descrizione dei reati, la mappatura delle aree aziendali reputate più specificamente a rischio.

In ogni area aziendale, poi, sono stati individuati i processi e le attività nel cui svolgimento possono essere commessi i reati. Tale individuazione ha un carattere meramente indicativo ed è destinata ad essere periodicamente monitorata ed aggiornata da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Segue quindi la indicazione dei principi procedurali e comportamentali cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con SARCA CATERING , sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello ed al fine di evitare la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Mediante l'individuazione delle *aree a rischio* e la conseguente adozione delle opportune procedure (*protocolli*), nella parte speciale dedicata a ciascuna di esse, il modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire ad SARCA CATERING di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

La parte speciale del Modello di organizzazione fornisce quindi al Consiglio di Amministrazione e all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La parte speciale del modello si conclude con una serie di tavole sinottiche di rapida consultazione volte a fornire:

- I. l'indicazione del grado generale di rischio di SARCA CATERING di commettere i reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- II. l'individuazione delle aree a maggiore rischio per ogni tipologia di reato.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare al Consiglio di Amministrazione di SARCA CATERING gli adeguamenti del presente modello aggiungendo le eventuali ulteriori parti speciali, che si dovessero rendere opportune come conseguenza del verificarsi di una, o di entrambe le seguenti circostanze:

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell'ambito di applicazione del Decreto;
- svolgimento da parte di SARCA CATERING di una nuova attività, dalla quale dovesse innovativamente conseguire il rischio di commettere uno dei reati, previsti dal Decreto.

4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo

E' compito dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i Responsabili delle singole divisioni, nonché con l'impiego di consulenti esterni, monitorare le aree maggiormente esposte al rischio, di commissione dei diversi reati previsti dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il Codice Etico, che definisce le linee di comportamento generali che SARCA CATERING impone che siano rispettate al proprio interno e da tutti i soggetti con cui intrattiene relazioni commerciali o amministrative;
- Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Responsabilità Sociale ed Ambiente, armonizzato secondo lo spirito e la lettera delle Norme: UNI EN ISO 9001: 2000, UNI EN ISO 14001:2004 e SA 8000:2008
- il Modello Organizzativo, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di SARCA CATERING , in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili

Il Modello Organizzativo si ispira ai principi di:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
 - alle principali fasi dell'operazione
 - alle ragioni che hanno portato al suo compimento
 - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni
- *separazione delle funzioni*, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla
 - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

5. L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del Dlgs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza

5.1.1 Autonomia e indipendenza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche **OdV**) risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo al *Consiglio di Amministrazione*.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo.

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di *reporting* direttamente al *Consiglio di Amministrazione*.

5.1.2 Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

5.1.3 Continuità di azione

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del modello, con i necessari poteri d'indagine, per cui deve essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza.

5.1.4 Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF
- ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

5.2. Nomina, durata e revoca

SARCA CATERING ha deciso che l'organismo, destinato a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale: i soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'incarico è di tre esercizi sociali, e la scadenza è fissata dopo la presentazione della relazione annuale, al Consiglio di Amministrazione, relativa al terzo esercizio.

La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venire meno, in capo ad uno o più membri dell'organo, i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.

L'OdV, nella sua composizione collegiale, è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento interno, mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, ripartizione dei compiti, eccetera).

5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

5.3.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto

L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello.

L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da SARCA CATERING , nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

L'OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato, sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, eccetera.

L'OdV coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel modello. A tale fine l'Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5.3.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti.

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

5.3.3 Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali

L'OdV ha il compito, avvalendosi della collaborazione di consulenti, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.

Come conseguenza di tale attività, l'OdV, avvalendosi della collaborazione di consulenti e, ove opportuno, con delle funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le opportune modifiche del modello, al Presidente (ed all'Amministratore Delegato), affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5.3.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- a) gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali
- b) dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato di anno in anno dal *Consiglio di Amministrazione*
- c) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo

- d) può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

5.3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito database informatico: di tale database cura l'aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

5.4. Disciplina delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing

5.4.1. Premessa:

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha esteso al settore privato la disciplina dei sistemi interni di segnalazione con la finalità di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni di illegalità all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo 231 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

In tale ambito il Modello Organizzativo declina idonee soluzioni organizzative in conformità a quanto previsto e proporzionalmente al profilo dimensionale e di complessità operativa di SARCA CATERING Srl e in conformità con le linee guida di Confindustria (del gennaio 2018).

5.4.2. Perimetro oggettivo: contenuto delle segnalazioni

Il comma 2-bis. Dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 delimita il perimetro oggettivo del c.d. Whistleblowing alle condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto o a violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente.

Assumono quindi rilevanza tutte le condotte dei reati inclusi nel presente Modello Organizzativo e tutte le violazioni di prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della società in quanto considerato parte integrante del presente Modello.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, possono rilevare atti e fatti che riguardano:

- l'omesso uso dei dispositivi di protezione individuale;
- discriminazione in base a diverso sesso, razza, credo politico o religioso;
- le condotte lesive della dignità e autonomia della persona;
- falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto contabile;
- frode, furto e appropriazione indebita;

- attività poste in essere in conflitto di interesse;
- accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri colleghi;
- utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- falsa sottoscrizione della documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva.

La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi.

5.4.3. Perimetro soggettivo: soggetti tenuti ed effettuare le segnalazioni

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 non contiene limitazioni dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni ai soli lavoratori dipendenti e, per tanto, non deve essere preclusa, nell'interesse della società, la facoltà di effettuare segnalazioni ai soggetti esterni a SARCA CATERING Srl.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, le segnalazioni possono essere effettuate da tutti coloro che sono assunti presso l'azienda con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, in apprendistato), i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori somministrati e i lavoratori in distacco presso l'azienda, i consulenti esterni, i fornitori di beni e di servizi, i clienti.

5.4.4. Nomina dell'OdV come responsabile dei sistemi interni di segnalazione e dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni

Conformemente alle dimensioni aziendali e alla impostazione organizzativa adottata con le precedenti versioni del Modello Organizzativo, SARCA CATERING Srl nomina l'Organismo di Vigilanza quale soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione con il compito di:

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;
- redigere, all'interno della relazione annuale, un capitolo specifico sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

In considerazione della presenza all'interno dell'OdV di professionisti esterni e in attuazione del principio di proporzionalità al rischio, si è ritenuto non necessario designare un secondo organo incaricato a ricevere le segnalazioni nelle ipotesi in cui un componente dell'OdV sia esso stesso il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

5.4.5. Modalità di segnalazione

Legge 30 novembre 2017, n. 179 richiede che i Modelli Organizzativi attivino uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni, che tali canali debbano garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e che sia adottato almeno un canale con modalità informatiche

In attuazione di tali disposizioni SARCA CATERING Srl adotta due forme di segnalazioni: la segnalazione ordinaria scritta e la segnalazione telematica secretata

5.4.5.1 Segnalazione Ordinaria Scritta

La segnalazione scritta si presenta tramite apposito modulo cartaceo riportato nell'ultima pagina del presente Modello Organizzativo.

La segnalazione scritta, per garantire la riservatezza del segnalante, deve essere inserita in busta chiusa con la dicitura "riservata personale" e intestata all'Organismo di Vigilanza o ad uno dei suoi componenti, quale soggetto preposto alla ricezione della segnalazione, che riceverà la busta chiusa nella propria posta personale.

5.4.5.2 Segnalazione Telematica Secretata

La segnalazione telematica secretata viene effettuata inviando una Email al seguente indirizzo di posta elettronica posto su un dominio fuori dal perimetro di controllo aziendale: sarca.segnalazioni@Studio-231.it .

L'Organismo di Vigilanza designerà tra i componenti esterni alla società il responsabile per la ricezione delle segnalazioni telematiche secretate che sarà l'unico a conoscere l'identità del segnalante in forma Telematica Secretata e che sarà tenuto a garantirne la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

5.4.6. Contenuto della segnalazione

Il segnalante è tenuto a fornire ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e per permettere di accertare la fondatezza di quanto segnalato.

A tal fine, la segnalazione contiene i seguenti elementi:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- dichiarazione del segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

E' comunque indispensabile che i fatti siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti.

Le segnalazioni, inviate secondo le modalità sopra riportate, verranno ricevute ed esaminate anche se proposte in forma anonima, ossia prive di elementi che consentono di identificare l'autore della segnalazione.

5.4.7. Procedure dell'OdV a seguito della segnalazione

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della ricezione delle segnalazioni nominato dall'OdV, informa i restanti componenti dell'OdV e comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame. L'OdV dà quindi inizio alla verifica della fondatezza o meno e alla valutazione della rilevanza o meno della segnalazione. Per le proprie verifiche e valutazioni l'OdV può avvalersi delle consulenze che di volta in volta si rendessero necessarie, nel rispetto dei canoni di riservatezza caratterizzanti la presente procedura.

5.4.7.1. Casi di infondatezza o di irrilevanza della segnalazione

Nei casi di infondatezza o di irrilevanza, l'OdV comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'esito motivato e la conclusione del procedimento.

5.4.7.2. Caso di fondatezza e di rilevanza della segnalazione

Qualora invece la segnalazione risulti fondata e rilevante, l'OdV informa tempestivamente - tutelando l'identità del segnalante - il CdA, il Collegio Sindacale, affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalato.

L'OdV procede inoltre ad informare il segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) circa l'esito positivo delle indagini e contemporaneamente analogo comunicazione viene effettuata (tramite comunicazione separata) al segnalato.

Nel caso in cui il componente interno dell'OdV sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione, l'incaricato alla ricezione della segnalazione - ricevuta la segnalazione e una volta verificata la completezza della stessa - comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame e provvede a coinvolgere il CdA e il Collegio Sindacale per la verifica congiunta della fondatezza o meno e la valutazione della rilevanza o meno della segnalazione. La procedura prosegue secondo le modalità sopra specificate.

La procedura di segnalazione deve essere conclusa nel più breve tempo possibile secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro tre mesi dalla ricezione della stessa, salvo deroghe concesse dal CdA d'intesa col Collegio sindacale solo in casi eccezionali e opportunamente motivati.

5.4.8. Provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui le segnalazioni comportino l'assunzione di provvedimenti decisionali, gli stessi sono rimessi al CdA, sentito il Collegio Sindacale e l'OdV.